ATTO DI TRANSAZIONE

Con la presente scrittura privata, da valersi ad ogni effetto tra le parti:

E B , nata a (CS), il , CF: e residente in (CO), Via n. 11, difesa dagli Avv.ti Angelo Forestieri e Karen Nogherot

-da una parte-

e

Ente

detto (P.IVA:), di seguito anche "P per brevità, con sede legale in 25125 Brescia, , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, difesa dall'Avv. ed elettivamente domiciliata ai fini del presente atto presso il suo studio in 20123 Milano,

-dall'altra parte-

Premesso che

- Con atto di citazione notificato in data 22.05.2018, la Signora B ha convenuto in giudizio P innanzi al Tribunale di Brescia al fine di ottenere da quest'ultima il risarcimento di danni patiti conseguenti all'infezione da virus dell'epatite C contratta a seguito di trasfusioni di sangue infetto praticate nel 1980 presso l'ospedale di struttura facente capo a P , per la complessiva somma di €. 85.664,60 oltre spese e competenze di giudizio;
- Veniva, quindi, instaurato procedimento avente RG n. /2018 avanti la II sezione civile, Giudice Dott. sa ;
- Con comparsa di risposta deposita il 15.10.2018 si è costituita in giudizio P contestando in toto le argomentazioni avversarie e chiedendo di respingere le domande proposte dalla Signora B nei confronti della convenuta P poiché infondate, in fatto e in diritto;
- Il giudice ammetteva i termini di cui all'art. 183 cpc e le parti depositavano ritualmente le proprie memorie;
- Veniva, quindi, espletata la fase istruttoria del giudizio mediante Consulenza Tecnica d'Ufficio medico legale-ematologica, sulla persona della Signora B ad opera del consulente incaricato Dott. R P ;
- All'udienza del 02.06.2023 sono state precisate le conclusioni da entrambe le parti e la causa è stata trattenuta in decisione con termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche;

- Le parti, dopo trattative svolte con l'ausilio dei rispettivi legali, hanno manifestato la reciproca volontà di concludere un accordo conciliativo della vertenza in corso.

Tutto ciò premesso, le parti, pur rimanendo ferme nelle rispettive posizioni, si sono manifestate l'intenzione di giungere nell'interesse reciproco ad una soluzione transattiva *pro bono pacis* della presente controversia, senza riconoscimento di responsabilità alcuna, e pertanto, dichiarano di voler transigere la controversia oggetto del predetto procedimento che risulta pendente innanzi il Tribunale di Brescia ai seguenti

Patti e condizioni:

1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto di transazione.
2) P , senza con ciò nulla dare per riconosciuto ed ammesso in punto di *an* e di *quantum debeatur*, ferme restando le contestazioni ed eccezioni sviluppate negli atti di causa depositati nel corso del giudizio sopra citato, senza riconoscimento alcuno né di responsabilità, né delle avverse ragioni, e al solo scopo di addivenire ad una composizione bonaria dell'insorta controversia, si impegna a versare alla Signora B che accetta, **la somma omnicomprensiva di €. 55.000,00** a saldo, stralcio e definizione di ogni e qualsiasi pretesa conseguente e/o dipendente dalle causali dedotte nell'atto di citazione davanti al Tribunale di Brescia (RG n. /2018).
3) L'importo di cui al precedente punto, verrà corrisposto, rateizzando lo stesso in **7 ratei di €. 7.857,15 ciascuno,** a far data dal 14 luglio 2023 fino alla fine di dicembre 2023 secondo quanto di seguito indicato al punto 4) e tramite bonifico bancario sul conto intestato alla Signora Bloise, recante le seguenti credenziali: **IBAN - IT** , Banca Popolare di Sondrio Filiale .
4) La prima rata dovrà esser corrisposta entro il 14 luglio 2023 e le successive sei rate entro la fine di ogni mese a decorrere dal 31 luglio 2023 (e così quindi 31/7/2023; 31/8/2023; 30/9/2023, ecc.) e, in ogni caso, l'integrale versamento di cui al punto 2) dovrà avvenire inderogabilmente **entro e non oltre il 31.12.2023** (termine da considerarsi essenziale ai sensi dell'art. *1457 cc*).
5) Con riferimento al giudizio pendente avanti il Tribunale di Brescia, RG. n. /2018, relativamente al quale le Parti hanno già precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 1° giugno 2023, le Parti convengono di provvedere al deposito di un'istanza congiunta per la rimessione della causa sul ruolo, chiedendo il differimento dell'udienza per la prosecuzione del giudizio non prima del gennaio 2024;
6) Solo a fronte dell'intervenuto verificato pagamento di tutte le rate di cui al precedente punto 3, le Parti abbandoneranno il giudizio ex art 309 c.p.c., senza comparire all'udienza fissanda *ex* art 5;
7) Qualora P dovesse omettere e/o ritardare due o più pagamenti, anche non consecutivi (fermo il termine essenziale di cui al punto 4) come previsti nel precedente art.3, la presente scrittura dovrà intendersi risolta ex art 1456 c.c., salvo il caso di ritardi dovuti ai tempi di esecuzione dei bonifici delle Banche.

L'effetto risolutivo si realizzerà con comunicazione da inviarsi da parte della signora B , di volersi avvalere della presente clausola. La signora B sarà quindi libera di dare impulso al giudizio per la sua prosecuzione;

8) Le somme *medio tempore* versate da P saranno trattenute dalla signora B , in acconto sulla maggior somma che dovesse risultare alla stessa dovuta in esito al giudizio.
9) Con l'integrale versamento dell'importo di cui al punto 2) del presente accordo alle scadenze convenute, le Parti non avranno reciprocamente più nulla a pretendere a qualunque titolo, e ciò sia per capitale che per interessi e spese, anche legali, in relazione ai fatti di cui in premessa, considerandosi soddisfatti dalle intese raggiunte. Per l'effetto, le Parti rinunciano, ora per allora, ad ogni diritto, presente e futuro nascente dal sinistro che ha dato origine alla predetta controversia, e pretesa dedotta, deducibile o connessa direttamente o indirettamente ai fatti per cui è causa. La Signora I B rinuncia altresì a proporre e/o coltivare nei confronti di P e/o suoi ausiliari o comunque di soggetti di cui P sia tenuta a rispondere a norma di legge a qualsivoglia azione, in ogni sede, e a rimettere eventuali denunce/querele presentate per i fatti di causa e, ove occorra, a non opporsi ad eventuali richieste e/o provvedimenti di archiviazione e comunque a non costituirsi parte civile e a rinunciare a detta costituzione ove già avvenuta.
10) Spese legali integralmente compensate tra le parti.
11) Il presente accordo transattivo è vincolante per ciascuna delle parti, per i loro successori ed aventi causa.
12) I rispettivi difensori sottoscrivono il presente atto per autentica delle firme e per rinuncia al vincolo di solidarietà professionale ex articolo 13, comma 8, della legge professionale forense.

La presente scrittura, che le parti dichiarano di aver letto in ogni suo punto, approvandone il relativo contenuto, consta di n. 3 pagine.

Letto, confermato e sottoscritto,

Milano, 28.06.2023

E

B E

Avv. Angelo Forestieri Avv. Karen Noghérot Avv.

